

Tipologia:

**FISCO**

Protocollo: **2015612** Data:

**19.11.2012**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **Versamento degli acconti delle imposte sui redditi per il 2012 delle società di capitali**

## VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 2012


Gentile Associato,

si ricorda che le Agenzie costituite come società di capitali e con esercizio coincidente con l'anno solare, dovranno provvedere al versamento, entro **venerdì 30 novembre 2012**, della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2012 per IRES e IRAP.

### Determinazione dell'acconto IRES

Le Società di Capitali devono versare l'acconto IRES 2012 nella misura del 100% del rigo "differenza" RN17 del Modello UNICO 2012 – Società di Capitali.

In particolare si evidenzia che:



### Determinazione dell'acconto IRAP

Per le Società di Capitali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% dell'importo risultante dal rigo IR22 del Modello IRAP 2012 – Società di Capitali.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR22 è inferiore a 20,00 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 30/11/2012, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (se importo prima rata non superiore a 103,00 €);

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: [info@assosnai.it](mailto:info@assosnai.it) / web: [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it)

- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30/11/2012, nella misura del 60% dell'importo di cui al rigo IR22 (se importo prima rata pari o superiore a 103,00 €).

Si evidenzia che per effetto del mancato raggiungimento, nel 2011, degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, nelle regioni **Campania, Molise e Calabria** si applica, anche nel 2012, l'**incremento automatico dell'aliquota IRAP in misura pari allo 0,15%**, con effetto soltanto sulla rata di novembre.

### **Ricalcoli acconti IRES e IRAP**

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2012 (*metodo storico*).

Si ricorda che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il 2012 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto, fra l'altro, delle seguenti disposizioni:

- aumento dell'aliquota IRES al 38% per le società di comodo;
- nuova presunzione di non operatività per le società in perdita per 3 periodi d'imposta consecutivi (2009-2011), ovvero in perdita fiscale per 2 periodi d'imposta e nel 3° periodo abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo fissato dall'art. 30, comma 3, Legge 724/1994;
- indeducibilità dei costi relativi ai beni aziendali concessi in godimento al socio o al familiare dell'imprenditore se il corrispettivo annuo pattuito è inferiore al relativo valore di mercato. Per il socio la differenza fra il valore di mercato e quello corrisposto per il godimento del bene costituisce reddito diverso;
- abrogazione delle disposizioni che prevedevano, per gli immobili di interesse storico o artistico locati, la determinazione del reddito mediante applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare per le abitazioni della relativa zona censuaria; il riferimento, dal 2012 con effetti sui relativi acconti, è ai canoni forfetariamente ridotti del 35%.

Si ricorda infine che la società che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2012 ricorrendo al *metodo previsionale*.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%. E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

## Modalità di versamento degli acconti

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2002 acconto IRES, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24 telematico** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2011 (Modello UNICO 2012 – Società di Capitali) e non ancora utilizzati.

## Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, al 2,5%.

La sanzione è pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 3%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2013), la sanzione è pari al 3,75%.

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI

Studio Bondavalli